



COMUNE DI TUSCANIA

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 52 Data 22/12/2018	ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA IN PARZIALE MODIFICA ALLA DELIBERA N° 60 DEL 10.11.2014 ED ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE PRG, ART. 18 “ ZONA AGRICOLA E – NORME GENERALI”
--	---

L'anno **2018**, addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **11:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	BARTOLACCI FABIO	SI	
2	NICOLOSI STEFANIA	SI	
3	LIBERATI LEOPOLDO	SI	
4	POTESTIO VINCENZO		SI
5	DEL SIGNORE ROSALINDA	SI	
6	CICCIOLI FRANCO	SI	
7	TUCCINI SABATINO	SI	
8	SAVE CAMILLA	SI	
9	SCRIBONI STEFANIA	SI	
10	BRACHETTI REGINO	SI	
11	FORTUNATI LUISA	SI	
12	NATALI MASSIMO	SI	
13	ROSSI FABIO	SI	

Presenti: 12 Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Stefania Nicolosi; partecipa alla seduta Il VICE Segretario Comunale, Dr.ssa Anna Rita Papacchini.

La seduta è PUBBLICA

Alle ore 11.00, dopo appello nominale e verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente comunica che il consigliere Potestio è assente per motivi personali e che la sua assenza è giustificata.

La cons. Save fa presente che non è stata trasmessa la documentazione tecnica oggetto della delibera. Le difficoltà tecniche fatte presente dal Presidente non giustificano tale mancanza, in quanto l'Amministrazione ha avuto tempo per produrre digitalmente tale documentazione e permettere un voto consapevole.

Il Sindaco specifica che si era ritenuto che l'argomento non fosse di particolare interesse perché non c'erano state più richieste, poi dal 2018 si sono presentate delle società che sono interessate alla realizzazione di impianti fotovoltaici. La delibera n. 60 del 2014 indicava le zone in cui non si potevano realizzare impianti; nella proposta oggi in discussione sono evidenziate le aree in cui si possono realizzare gli impianti. Sono state individuate due aree ben circoscritte con vincoli.

Il cons. Natali chiede quali certezze può dare questa delibera. Se è uno strumento idoneo di tutela del territorio. Chiede se in caso di pubblica utilità dell'impianto la delibera sia sufficiente. Chiede inoltre all'Arch. Chiatti se con questa variante valgono le norme più restrittive proposte oggi.

L'Arch. Chiatti risponde che la Regione Lazio deve tenere in considerazione la delibera e il Consiglio Comunale deve collaborare in sede regionale per definire quanta energia deve produrre il nostro territorio. Specifica che il territorio individuato è comunque limitato dai vincoli già esistenti.

Il cons. Natali dichiara che l'approccio presso la Regione Lazio deve essere fatto prima della delibera.

Il cons. Brachetti ritiene che sia necessario confrontarsi con la Regione Lazio prima di deliberare. Il territorio va tutelato dagli interessi individuali. Serve un indirizzo serio e ritiene che la proposta dell'Amministrazione non sia tale.

Il cons. Natali dimostra apprezzamento per il lavoro svolto dall'associazione Assotuscania ma non comprende il disinteresse della cittadinanza su questo argomento. **Fa inoltre notare che nell'area individuata la maggior parte dei proprietari non sono residenti che potrebbero avere ancora meno interesse a non svendere il nostro territorio.**

La cons. Fortunati La delibera quadro è stata adottata in un clima di "emergenza" a situazioni contingenti. Adesso questa proposta individua delle aree mentre la posizione del suo **movimento** è quella di una difesa totale del territorio. Anche la di questa delibera e quanto è efficace.

Il Sindaco precisa che in un paese civile doveva già esserci un piano regionale con indicato il contributo di ogni ente locale alla produzione di energia rinnovabile. Conferma che ogni ente sta gestendo come vuole (Tarquinia, Tessennano, Arlena di Castro, ecc.)

Vista la **Costituzione della Repubblica Italiana** e in particolare i seguenti articoli:

- ✓ art. 9, comma 2, che stabilisce che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

- ✓ art 32 che stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
- ✓ art. 117 che stabilisce che sono materia di legislazione concorrente:
 - governo del territorio, produzione,
 - trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
 - valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

Vista la **Convenzione Europea del paesaggio**, ratificata e resa esecutiva dalla Legge 9 gennaio 2006, n.14, che si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi designati come determinate parti di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;

Vista la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** che stabilisce all'art. 37 che "un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile";

Visto l'art. 174 del **Trattato che istituisce la Comunità Europea** che stabilisce che "la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi":

- ✓ salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- ✓ protezione della salute umana,
- ✓ utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- ✓ promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

Visto il **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, "Norme in materia ambientale", e in particolare la parte seconda, procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) che recepisce la Direttiva 2001/42/CE;

Visto il Decreto Legislativo 14 maggio 2013, 33 "Norme in materia di diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; in particolare l'art. 39, Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio; e l'art. Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.

Visto lo **Statuto della Regione Lazio** e in particolare i seguenti articoli:

- ✓ art. 4 che stabilisce che "la Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale".
- ✓ art.9 che stabilisce principi in materia di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.

Vista la **Legge regionale della Regione Lazio 22 dicembre 1999**, n. 38 (e ss.mm.ii.), "Norme sul governo del territorio";

Considerato che nel territorio del Comune di Tuscania risulta già istituita con L.R. 29/97 una Riserva Naturale;

Considerato inoltre che il territorio ospita siti denominati "Natura 2000", identificati con i seguenti codici: IT6010036 Sugherete di Tuscania, IT6010020 Fiume Marta (alto corso);

Considerato che il territorio comunale di questo Comune risulta di grande interesse per le società che realizzano impianti eolici e fotovoltaici e in genere di generazione energetica da fonti rinnovabili, interesse confermato dai progetti già realizzati nei comuni limitrofi, in gran parte a ridosso dei suoi confini (Tessennano, Arlena, Piansano); interesse confermato altresì dai progetti che è stato proposto di realizzare sul territorio comunale e, ancora a ridosso dei suoi confini, su quello di Tarquinia e di Viterbo, di imponenti Parchi eolici dotati di numerosi aereogeneratori (pale eoliche), di altezza superiore a 180 mt;

Considerato che tali opere potrebbero ricadere all'interno di aree che preservano forti caratteristiche dell'agricoltura rurale e pastorale e una tipicità floro-faunistica e del paesaggio unica, ricche di presenze archeologiche e testimonianze storiche, aree costituenti anche parte del patrimonio identitario nonché del tessuto economico-produttivo di questo Comune e comportando su queste un notevole e compromettente impatto ambientale e visivo;

Dato atto altresì che questa amministrazione non è contraria alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, purché i relativi impianti vengano realizzati in maniera del tutto compatibile con la gestione del territorio e della salvaguardia del paesaggio, della fauna e del territorio agricolo locale;

Considerato che lo sviluppo e la produzione delle energie a livello locale è importante per la stessa salvaguardia dell'ambiente e del territorio ma che tale sviluppo deve avvenire nel rispetto della unitarietà del paesaggio sistema "territorio – ambiente – beni culturali".

Considerato che la Riserva naturale di Tuscania, la via Clodia, i percorsi tra Marta e Tuscania che costeggiano il fiume Marta, il sistema delle forre, l'archeologia industriale agricola di Montebello, le aree e i punti panoramici siti in loc. Montebello e le necropoli sparse, hanno caratteristiche per diventare attrattori di un turismo sostenibile;

Considerato che la salvaguardia e la tutela del territorio, del paesaggio e dell'ambiente sono condizioni necessarie e fondamentali per lo sviluppo socio-economico della Comunità di Tuscania;

Considerato che la Regione Lazio non ha adottato il Piano energetico

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n°60 del 10.11.2014 che ha indicato le possibili aree agricole da salvaguardare;

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte, appare indispensabile salvaguardare porzioni del territorio comunale e procedere al controllo sistemico, periodico e puntuale degli impianti attivati per la produzione delle energie rinnovabili;

Considerato che la pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo da garantire:

- a) la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio;
- b) la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'uso del territorio e delle sue risorse;
- c) la riqualificazione degli insediamenti storici aggregati e puntuali come definiti dall'articolo 60 ed il recupero del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale, nonché il miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato;
- d) la riqualificazione degli insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di eliminare le situazioni di svantaggio territoriale.

Visto che la pianificazione territoriale ed urbanistica generale si articola in:

- a) previsioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, relative alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti di organizzazione del territorio ed alla indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;
- b) previsioni programmatiche, riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione specifica delle azioni e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e costituenti riferimento per la programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali.

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti

DELIBERA

1. Di approvare la variante urbanistica in oggetto costituita da n° 4 tavole:

Tav. P 1 – Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

(Quadro d'unione)

Tav. P 1\1a – Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Tav. P 1\b – Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Tav. P 1\c – Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Tav. P 1\d – Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

2. Di integrare l'art. 18 "ZONA Agricola E – Norme Generali" della vigente Variante Generale del PRG con il seguente :

art. 18 bis "ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macroarea dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Comma 1) Individuazione perimetro: dal confine del comune di Capodimonte, strada vicinale di Castellaccio, tratto strada Provinciale Martana (SP12), strada vicinale delle Mandrie, tratto strada Provinciale Piansanese (SP8), tratto strada vicinale di Pantana, perimetro Bosco Riserva, fosso Arcino di Pian di Vico, tratto strada consorziale Pian di Vico, punto di intersezione tra la particella 1e la particella 76 con la strada consortile Pian di Vico e si congiunge linearmente con il punto di intersezione tra la particella 3 e la particella 4 con la strada consortile Poggio della Ginestra, tratto strada consortile Poggio della Ginestra, strada Provinciale Dogana (SP4), confine comune di Montalto di Castro, confine comune di Canino, confine comune Tessennano, confine comune di Arlena di Castro, confine comune di Piansano, confine comune di Capodimonte.

Comma 2) All'interno dell'area di cui al comma 1 possono essere realizzati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con **esclusione** degli **impianti a biomasse, geotermici e fossili e quelli a biogas o compostaggio**;

Comma 3) Gli impianti di cui al comma 2 e le relative pertinenze non dovranno essere visibili ortogonalmente dalle strade SP4 Dogana, SP12 Martana, SP8 Piansanese;

Comma 4) Si confermano tutte le prescrizioni del Vigente PRG per tutte le altre sottozone. Si autorizzano impianti a fonte di energia rinnovabile per autoconsumo aziendale da realizzare sulle strutture esistenti. Ulteriori modifiche autorizzative dovranno essere sottoposte ad approvazione di un piano di utilizzazione aziendale (PUA).

3. I soggetti che intendano installare nelle aree indicate ai commi 1 e 2 impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dopo l'ammissibilità del progetto da parte della Regione, sottoscrivono con il Comune un "Patto a tutela del territorio" al fine di promuovere:

- a) la limitazione dell'impatto ambientale degli impianti;
- b) la consultazione e la partecipazione dei portatori di interessi diffusi in materia ambientale;
- c) lo sviluppo della imprenditoria locale e della occupazione del lavoro;
- d) la valorizzazione dei beni culturali e/o ambientali.

Il Comune propone il Patto ai soggetti responsabili degli impianti entro 30 giorni dalla data di ammissibilità dei progetti stessi.

4. Il Comune con successivo atto approverà un apposito regolamento per disciplinare le modalità di installazione/dismissione di impianto a fonti rinnovabili nelle zone di cui al punto 1.

5. Il Comune sottopone a controllo periodico, sistematico e puntuale (almeno semestrale) la realizzazione degli impianti approvati tramite la specifica Commissione consiliare competente e i propri tecnici, tramite Arpa e con la partecipazione dei portatori di interessi diffusi in materia ambientale. Il risultato del monitoraggio viene reso pubblico sul sito del Comune e comunicato alla Regione e ai responsabili degli impianti.

6. Il presente atto impegna la Regione Lazio a recepire le prescrizioni di cui sopra in fase di elaborazione del piano energetico regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata per 30 giorni presso l'Albo Pretorio comunale e nei successivi 30 giorni, dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stefania Nicolosi

Il VICE Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Rita Papacchini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data _____, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Vice Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Rita Papacchini

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi
dal _____ al _____ incluso
Tuscania _____ IL MESSO COMUNALE
